



# MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale n. 33 del 11-05-2020

**OGGETTO:** APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE/ORARI E MODALITÀ DI VISITA NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID -19

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- con DPCM 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono state emanate *ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, da valere a decorrere dal 04/05/2020;
- tra le disposizioni di cui sopra non figurano più i divieti d'apertura al pubblico dei cimiteri comunali, fermi restando ovviamente i divieti di assembramento e gli obblighi concernenti il distanziamento e le altre misure di protezione e sicurezza in tema d'emergenza covid-19;
- con O.C.eU. del Presidente della Regione Sicilia n.18 del 30/04/2020 è stato disposto che *nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020*;
- con la medesima O.C.e U., all'art. 7, rubricato "*Visita ai cimiteri comunali*", è stato disposto che *i sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale*;

### CONSIDERATO CHE:

- questo Comune intende avvalersi della facoltà concessa dal Presidente della Regione Sicilia con l'art. 7 dell'O.C.eU. in premessa citata, per i seguenti motivi:
  - a) nella Città di Naro esiste una radicata e motivata tradizione di onorare la memoria dei propri congiunti defunti mediante visita alle tombe e alle cappelle in cui gli stessi sono stati sepolti, depositando fiori, accendendo lumini, mantenendo puliti e decorosi (o comunque abbellendoli e decorandoli) i luoghi di sepoltura;
  - b) è invalsa l'abitudine locale di testimoniare in modo ricorrente, con visite presso i luoghi di sepoltura dei propri cari, sentimenti di affetto, vicinanza e rispetto dei propri defunti;
- le visite al cimitero comunale della nostra Città, in conformità e in discendenza del pieno rispetto delle locali tradizioni ed abitudini, possano essere effettuate, assicurando le misure organizzative idonee ad evitare assembramento di visitatori e a garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

### RITENUTO CHE:

- la facoltà sindacale di apertura del cimitero comunale debba essere esercitata, oltre che col divieto di assembramento e con l'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche con la limitazione delle visite cimiteriali ai soli giorni feriali e con orari limitati alla sola mattinata e fermo restando che la visita individuale non potrà eccedere il tempo strettamente previsto per la visita e/o per l'ordinaria manutenzione dei loculi o delle cappelle;
- per singola tomba o cappella non sarà consentita la visita contestuale di un numero di persone superiore a due (con l'obbligo della distanza interpersonale stabile e continuata di almeno un metro, nel caso di due visitatori);

- ciascun visitatore avrà l'obbligo di indossare apposita mascherina, oltre che quello di lavarsi ripetutamente le mani (usando soluzioni idroalcoliche) oppure, in alternativa, indossare i guanti;

**RITENUTO ALTRESI'**: doveroso venire incontro alle comprensibili istanze dei cittadini che chiedono di far visita ai propri cari defunti i quali hanno saputo dare dimostrazione di senso civico, serietà e pazienza;

**VISTO**: l'art. 50 D. Lgs. 18 giugno 2000 n.267;

**RICHIAMATA**: la propria Ordinanza Sindacale n. 29 del 02/05/2020, a parziale modifica della stessa;

### ORDINA

- 1) a far data dal **12/05/2020** e fino al termine della situazione di emergenza epidemiologica e, comunque, sino a nuove disposizioni, **il cimitero comunale è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 12,00;**
- 2) durante gli orari di apertura, è consentito ai cittadini, **in numero non superiore a due persone per nucleo familiare**, di effettuare con cadenza settimanale, la visita ai luoghi di sepoltura dei propri cari e di provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria delle tombe e delle cappelle
- 3) la **sosta all'interno del cimitero** è consentita per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della visita e/o di tali servizi e, comunque, anche nel caso di visite presso più tombe o cappelle, **per un tempo complessivo non superiore a 45 minuti;**
- 4) è fatto obbligo ai cittadini che si recano al cimitero e al personale addetto di **adottare dispositivi di protezione individuale minima** (mascherina e guanti o, in alternativa ai guanti, occorrerà lavarsi ripetutamente le mani con soluzioni idro-alcooliche) e di rispettare la misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- 5) l'ingresso, nei giorni e negli orari di cui sopra, sarà consentito ad un numero **massimo di 50 persone ogni 45 minuti**, il custode sarà tenuto all'identificazione e registrazione dell'ingresso e uscita e vigilerà sul rispetto delle distanze interpersonali durante la fase di attesa dell'accesso;
- 6) l'UTC è **incaricato di provvedere all'installazione di apposito dispenser di gel igienizzante mani** da collocarsi all'ingresso principale del cimitero (unico accesso consentito); **nonché di vigilare sull'esatta esecuzione** della presente ordinanza, predisponendo tutte le misure organizzative discendenti, ivi compresa la verifica sulla regolarità della pulizia dell'intera area cimiteriale, nonché la gestione e turnazione dei dipendenti addetti ai servizi cimiteriali garantendo la forza lavoro giornaliera necessaria per i servizi di cui sopra (minimo due dipendenti);
- 7) la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave;
- 8) avverso la presente ordinanza possono essere esperiti i ricorsi amministrativi previsti dalla vigente normativa e quelli giurisdizionali amministrativi;
- 9) il Corpo della Polizia Municipale è incaricato di far rispettare la presente ordinanza;
- 10) la presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio online e nella sezione delle pubblicazioni per estratto e a titolo di pubblicità-notizia di cui alla legislazione regionale siciliana, oltre che viene diffusa e portata a conoscenza dei cittadini con ogni idonea forma prevista dal sistema normativo in essere;
- 11) copia della presente viene notificata -oltre che al Capo Settore UTC/P.O. n.7 e al Comandante del Corpo P.M., anche al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, alla Prefettura/UTG di Agrigento, al Presidente della Regione Sicilia.

Naro, li 11-05-2020

Il Sindaco  
(On. Maria Grazia E. Brandara)

